



Municipio

Cugnasco,
16 febbraio 2016

Risoluzione municipale
4920 – 15.2.2016

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 86

Nuovo Regolamento comunale dei cimiteri (RCim)

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

nel Comune di Cugnasco-Gerra sono presenti tre cimiteri: quello di Cugnasco, di Gerra Piano e di Gerra Verzasca.

L'uso di queste strutture avviene tuttora sulla base di due distinti regolamenti comunali, precisamente:

- 1) il *Regolamento del Cimitero e Funerali del Comune di Cugnasco*, del 18 maggio 1987 (con variazioni del 5 settembre 1988 e del 13 dicembre 2004);
- 2) il *Regolamento comunale dei cimiteri di Gerra Verzasca*, del 7 aprile 1975 (con successive modifiche del 10 aprile 1980, 12 ottobre 1981, 6 marzo 1989, 9 dicembre 1991 e 17 gennaio 2000).

Con Ordinanza del 5/6 maggio 2008 concernente l'applicazione delle normative in seguito alla costituzione del Comune di Cugnasco-Gerra, il Municipio ha stabilito che transitoriamente, quindi fino all'entrata in vigore di nuovi regolamenti, rimangono applicabili i due regolamenti citati in vigore nei due Comuni aggregati.

L'articolo 16 cpv. 3 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni stabilisce che "*Fino all'entrata in vigore degli altri Regolamenti, rimangono in vigore i vigenti per i singoli comprensori dei Comuni. È riservato l'articolo 15*".

A giudizio dello scrivente Municipio è sicuramente giunto il momento di sottoporre al Consiglio comunale un nuovo ed unico testo legislativo che sostituisca le due normative oggi in vigore (con l'adozione del nuovo RCim, i due vigenti regolamenti citati decadranno automaticamente ai sensi della norma testé richiamata). Infatti, con il protrarsi del tempo, si presentano situazioni di gestione, in particolare del cimitero di Cugnasco, che necessitano di una nuova normativa che, lo sottolineiamo, deve essere univoca per tutti i tre cimiteri in applicazione del principio costituzionale della parità di trattamento (articolo 8 della Costituzione federale). Inoltre, in questi anni, si sono dovuti risolvere alcuni conflitti normativi in ambito di tasse e tariffe.

Osserviamo che se, tra qualche anno, si concretizzasse un progetto di aggregazione della Valle Verzasca, ogni riferimento alla frazione di Valle e al suo cimitero verrà stralciato successivamente al Decreto di aggregazione che verrà emesso dal Gran Consiglio.

Nella gestione dei cimiteri di Gerra Piano e di Gerra Verzasca non si è confrontati con difficoltà in quanto alcuni principi e metodi di occupazione delle aree cimiteriali, che vedremo in seguito, non creano scompensi e difficoltà che, in invece, si constatano nel camposanto di Cugnasco. Infatti, nei primi due cimiteri le regole proposte nel nuovo RCim, già contemplate dal Regolamento dei cimiteri di Gerra, esistono dal 1975, epoca nella quale la proprietà e la gestione delle due strutture è stata trasferita dalla Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano al Comune di Gerra Verzasca.

Per il cimitero di Cugnasco, rispetto agli altri due, si è sovente confrontati a situazioni problematiche dovute ai seguenti fattori:

- 1) il Regolamento dei cimiteri di Cugnasco (articolo 15) prevede una suddivisione dei campi di sepoltura nei settori qui elencati:
 - a) tombe per bambini fino a 10 anni di età;
 - b) tombe singole;
 - c) tombe doppie;
 - d) tombe di famiglia;
 - e) loculi per urne cinerarie;
- 2) la possibilità, a determinate condizioni (coniuge superstite, tombe di famiglia e loculi cinerari) di riservare il posto prima del decesso;
- 3) l'uso non ordinato, quindi non sempre sequenziale, delle tombe nei campi di sepoltura;
- 4) la possibilità di creare tombe nei campi di sepoltura anche solamente per interrare delle urne cinerarie.

Quelle qui citate sono situazioni presenti solo nel cimitero di Cugnasco, in quanto negli altri due cimiteri dell'ex Comune di Gerra Verzasca regole analoghe, semmai fossero esistite prima, vennero soppresse con l'applicazione del Regolamento dei cimiteri del 1975. D'altronde la possibilità di riservazione, l'occupazione non sequenziale delle tombe e, nei campi di sepoltura comune, la creazione di tombe destinate a ricevere unicamente urne cinerarie non è nemmeno ammessa in altri Comuni della zona (Minusio, Tenero-Contra, Gordola, Lavertezzo, Gudo, Sementina, Monte Carasso, Gambarogno, Brione Verzasca) dei quali abbiamo consultato i rispettivi regolamenti.

Come abbiamo già evidenziato, nel cimitero di Cugnasco si pratica un'occupazione non lineare e nemmeno logica dei campi di sepoltura delle salme. Infatti, se da un lato il vigente Regolamento, già dal 1987, definisce dei settori di sepoltura, d'altro canto le normative non hanno trovato una concreta, precisa e univoca applicazione nel piano di utilizzazione della struttura e, men che meno, in occasione dell'occupazione della stessa. Infatti, la verifica dei posti occupati, delle riserve e dei posti liberi nel cimitero di Cugnasco conferma che nei vari campi di sepoltura presenti a Cugnasco sono in uso e convivono, in modo sparso, tombe di sepoltura comune per adulti (tombe singole), tombe doppie e tombe di famiglia. Informazioni date verbalmente ma non confortate da documentazione (scritti, piani, ecc.) indicano che i campi delle tombe di famiglia potrebbero essere quelli lungo i muri di cinta est ed ovest. Ma, come appena evidenziato, tombe con connotazioni di sepolcri di famiglia sono presenti, insieme a tombe doppie, anche in altri settori di sepoltura.

È una situazione che, già a breve o al massimo a medio termine, arrischia di creare difficoltà nell'uso corretto del cimitero, segnatamente:

- un'insufficiente disponibilità di tombe per sepoltura (si vedano le indicazioni alla pagina seguente);
- l'impossibilità di effettuare spurghi generali e completi di campi di sepoltura (come invece è possibile nei due cimiteri di Gerra ed avvenuto recentemente), al fine di creare nuovi posti di inumazione;

- quale conseguenza del punto precedente, le complicazioni connesse all'esecuzione di fosse sparse nei diversi campi dove oggi sono presenti tombe di defunti decessi in momenti a volte molto diversi. Concretamente si pensa all'esecuzione di una nuova tomba tra due monumenti o lapidi: in questi casi occorre prendere le necessarie misure di sicurezza per fare in modo che questi segni funerari non cadano nella fossa in preparazione, oneri a carico del Comune.

Lo scrivente Municipio ritiene che l'attuale possibilità di riservazione (oggi comunque limitata ai campi di sepoltura comune e per il coniuge superstite) e la facoltà di scelta della tomba per la sepoltura, possono venire sostituite dalla definizione di un nuovo spazio riservato per le tombe di famiglia a tempo determinato, secondo l'articolo 10 del nuovo RCim.

Nei cimiteri sono disponibili i seguenti posti:

- ✧ cimitero di Gerra Piano: 34 tombe nell'area realizzata nel 1988. Inoltre, nel vecchio cimitero, nel settore D recentissimamente oggetto di spurgo completo, sono disponibili altri 17 posti di sepoltura. Sempre nell'area del camposanto costruito negli anni cinquanta, tre aree di sepoltura comune (settori E ed F) sono disponibili, secondo le necessità future, per spurghi completi. Inoltre, sono ancora liberi 43 loculi per urne cinerarie. Infine, a sud del nuovo cimitero un'area riservata allo scopo permette di costruire ulteriori 100 loculi cinerari;
- ✧ cimitero di Gerra Verzasca: nella parte nuova sono vuote 10 tombe. I loculi disponibili sono 8, mentre nella costruzione dove è ubicato l'ossario uno spazio libero permetterà in futuro di ricavare altri 20 loculi cinerari. Non esiste un campo di sepoltura dedicato ai bambini. Le eventuali inumazione avvengono quindi nei settori per adulti;
- ✧ cimitero di Cugnasco: nei diversi campi di sepoltura, togliendo 11 posti riservati nei diversi spazi in cui è suddiviso il cimitero secondo la nuova suddivisione indicata dal nuovo Regolamento, sono a disposizione altri posti di sepoltura e loculi cinerari, precisamente:
 - 14 tombe nel settore C. Questi sono gli unici posti del cimitero dove è possibile eseguire inumazioni procedendo in ordine progressivo secondo il concetto definito dall'articolo 9 cpv. 4 RCim;
 - circa 20 sepolture possono avvenire, però in modo sparso, negli altri settori (precisamente nei settori A/D/F/H/I). In questi casi per l'esecuzione della fossa occorrerà lavorare tra due lapidi adottando le necessarie misure di sicurezza per la protezione degli operai;
 - l'introduzione del nuovo RCim permetterà di effettuare lo spurgo completo e a tappe (non previsto e nemmeno ammesso, oggi, dal vigente Regolamento dell'ex Comune di Cugnasco) del settore B (in futuro dell'intera area cimiteriale), con il recupero di quasi 60 posti di esumazione. In quest'area occorrerà mantenere sei tombe delle quali nel 2016 non giungerà a scadenza la concessione ventennale secondo l'articolo 9 cpv. 2 RCim. Questa soluzione, per la quale si intende iniziare a lavorare entro la fine del 2016 insieme alla costruzione dell'ossario comune nel settore O, eviterà di far capo alle venti tombe sparse testé rilevate. Negli anni a venire e secondo le effettive necessità, analogamente al cimitero di Gerra Piano, potrà venire reso disponibile, a seguito di uno spurgo generale, l'intero settore A.

Sempre per completare le informazioni nell'ambito in esame, si segnala quanto segue:

- ✧ dal 2009 al 2015 nei cimiteri di Cugnasco e Gerra Piano sono stati accolti 114 defunti (51 a Cugnasco, 63 a Gerra Piano), oltre a 5 a Gerra Verzasca;

- ✧ rimanendo sempre al territorio al Piano le sepolture sono state 34, di cui 19 a Cugnasco e 15 a Gerra Piano. Queste rappresentano il 30% del totale dei 114 decessi (37% a Cugnasco, 24% a Gerra Piano);
- ✧ le urne cinerarie messe a dimora nella terra sono state 10 a Cugnasco (per alcune è stata creata una tomba unicamente per questo scopo) e 16 a Gerra Piano (solamente in tombe con sepoltura esistenti in quanto il Regolamento non ammette la creazione di tombe con lo scopo esclusivo di interrare un'urna cineraria);
- ✧ nei loculi sono state collocate 22 urne a Cugnasco e 32 a Gerra Piano (oltre a 3 in Valle);
- ✧ concretamente l'occupazione dei loculi cinerari rispetto alla sepoltura è stata mediamente del 70% (63% a Cugnasco, 76% a Gerra Piano).

L'allestimento del nuovo RCim è quindi l'occasione, oltre che per definire nuove disposizioni normative, anche per rivedere e orientare, in particolare per il cimitero di Cugnasco, l'organizzazione stessa delle aree cimiteriali, precisamente:

- A) per il cimitero di Cugnasco tutti i settori sono stati ridefiniti. A loro è stata attribuita una lettera dell'alfabeto. Inoltre, da rimarcare:
1. la formazione di una nuova area destinata alle *tombe di famiglia*, che abbiamo già anticipato in questo messaggio, che può rimpiazzare le vigenti possibilità di riservazione e di scelta del posto di sepoltura. Vista la mancanza di una vera e propria area destinata a tale scopo si ritiene che lo spazio esistente a sud dell'area aggiunta all'inizio degli anni 2000 sia ideale allo scopo. Infatti l'area, nel terreno, è delimitata a valle dal muro di cinta e a monte, sotto il vialetto che accompagna ai loculi, da un altro muro, ambedue profondi circa ml 2.00. Questa situazione si presta molto bene, ancora meglio che quale campo di sepoltura comune per adulti, per la formazione di tombe di famiglia con sottostruttura in cemento armato. Si stima che lo spazio, a dipendenza delle dimensioni effettive delle tombe, potrà contenere circa un centinaio di bare, oltre ad un numero imprecisato di urne cinerarie;
 2. la costruzione di un ossario comune nel settore O, struttura oggi mancante, che serve nella gestione di un cimitero nelle diverse situazioni che sono definite nel RCim (riutilizzo di tombe, spurghi generali, deposizione di ceneri);
 3. la riservazione, nei settori G ed H, di nuovi spazi per una futura costruzione di loculi per urne cinerarie. Si sottolinea che già negli attuali settori L ed M destinati alle nicchie cinerarie, al bisogno esisterà la possibilità di inserire a ridosso del muro e tra gli elementi oggi presenti, nuovi blocchi da destinare a tale scopo;
- B) nel cimitero di Gerra Piano quelle che oggi sono definite *tombe di famiglia a tempo indeterminato* in futuro saranno *tombe di famiglia a tempo determinato*;
- C) nessun cambiamento concreto per quello di Gerra Verzasca. Rispetto al vigente Regolamento è tolto il campo di sepoltura per bambini fino a dieci anni in quanto non esiste più dopo il riordino avvenuto nella seconda metà degli anni novanta.

Commento ai singoli articoli

Di seguito, laddove sembra risultare necessario, avviene un commento dei singoli articoli che compongono il RCim.

Articolo 6: Lapidi e monumenti

Le dimensioni – effettive, quindi imposte – delle tombe, misurate in superficie, sono quelle oggi valide e divergono, unicamente per ragioni tecniche (diversa configurazione e dimensione dei campi di sepoltura, necessità di mantenere l'uniformità materiale degli elementi che compongono il cimitero all'interno della stessa costruzione) da una struttura all'altra. Infatti, non si intravede la necessità e nemmeno l'opportunità di raggiungere una uniformità. Del resto dimensioni diverse delle tombe sono presenti anche nei regolamenti di altri Comuni.

Articolo 8: Composizione

Come abbiamo già evidenziato nella parte introduttiva di questo Messaggio, per il cimitero di Cugnasco si è definita ex novo la suddivisione dei settori inserita nel RCim. In particolare:

- ❖ i settori G ed O, oggi occupati da tre tombe, diventeranno il primo (settore G) area di riserva per loculi per urne cinerarie, mentre nel secondo (O) verrà costruito l'ossario comune;
- ❖ il settore K verrà utilizzato per la sepoltura dei bambini fino a dieci anni;
- ❖ nella sezione N in futuro si troveranno le tombe di famiglia a tempo determinato.

Per quello di Gerra Piano è modificata la denominazione (ma anche la portata della concessione: v. articoli 10 e 34 RCim) delle tombe di famiglia che da *concessione a tempo indeterminato* passa a *tempo determinato* con una durata iniziale della concessione di 50 anni.

Articolo 9: Campi comuni per sepolture di salme

Come è contenuto in tutti i regolamenti consultati (citati nella pagina 2 di questo MM) e riprendendo, comunque, quanto stabilito dal Regolamento di Gerra Verzasca, la durata delle concessioni è stata fissata a 20 anni (il Regolamento di Cugnasco contiene un termine di 25 anni, non visto in altri regolamenti). La scadenza corrisponde al minimo legale durante il quale una salma deve rimanere collocata nella terra.

Inoltre (questa è la novità per il cimitero di Cugnasco mentre è già in uso da oltre 40 anni nei cimiteri di Gerra Piano e di Gerra Verzasca), *“La tumulazione avviene cominciando da una estremità di ciascun campo e procedendo, fila per fila, in ordine progressivo, finché ognuno dei campi nei quali sono suddivisi i cimiteri è totalmente occupato”* e *“Non sono ammesse riserve, occupazioni temporanee o perpetue, sepolture sparse o riutilizzo di tombe nei diversi settori di sepoltura”*. Inoltre, come avviene già per i cimiteri di Gerra, si conferma la prassi che *“Nelle tombe esistenti, dove è già avvenuta una sepoltura, possono essere inumate anche le ceneri di più defunti. Le urne devono essere inserite in apposite cassette secondo indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale. La durata della concessione è quella della sepoltura della salma nella tomba”*. Per la deposizione delle urne si ritiene, infatti, che vadano utilizzati gli appositi loculi cinerari, tra l'altro disponibili senza nessuna necessità di restrizione; anzi in tutti i cimiteri esiste la possibilità di crearne di nuovi.

Articolo 10: Campi per sepolture di famiglia a tempo determinato - Concessione

L'uso delle aree di cui all'articolo 10 è stato definito ex novo nell'ambito del nuovo RCim.

Evidentemente, per ragioni pratiche (la sottostruttura deve essere pronta, attrezzata e, quindi, disponibile al momento del bisogno) l'utilizzazione della nuova area soggiace alla riservazione anticipata.

Articolo 11: Tombe di famiglia a tempo determinato – Edilizia

La realizzazione della sottostruttura delle tombe di famiglia nel cimitero di Cugnasco nel nuovo settore N dovrà avvenire in cemento armato. Questa disposizione riprende il vigente Regolamento sui cimiteri dell'ex Comune di Gerra (articolo 14) ed è presente in altri regolamenti consultati.

Nel cimitero di Gerra Piano le tombe di famiglia nel settore R (salvo una) rispondono già ai requisiti testé indicati. Nel settore S la situazione della sottostruttura andrà verificata di volta in volta chiedendo la messa in atto, se del caso, della disposizione transitoria dell'articolo 34 RCim.

Articolo 12: Tomba della Parrocchia e dei benefattori di Gerra Piano

Si riprendono gli articoli 42 e 43 del vigente Regolamento dei cimiteri di Gerra.

Articolo 13: Loculi per urne cinerarie

Anche per l'occupazione dei loculi si confermano le modalità d'uso delle tombe. Invece, la durata della prima concessione (30 anni) è ripresa dal Regolamento di Gerra (quello di Cugnasco limita a 25 anni la prima concessione).

Articolo 15: Diritto di accoglienza nei cimiteri

Il progetto di RCim riprende gli attuali diritti. È stata aggiunta la possibilità di accettazione di defunti non domiciliati a Cugnasco-Gerra e non attinenti ma con lo stato di patrizio di Cugnasco o di Gerra Verzasca.

Articolo 27: Tasse per concessioni, di cancelleria e tariffe

Per i domiciliati si conferma la gratuità dell'occupazione dei campi di sepoltura comune e dei loculi (a Cugnasco, oggi, anche i domiciliati pagano una tassa di concessione per l'occupazione degli spazi cinerari).

Inoltre, il tariffario è stato adattato ai diritti di accoglienza dei defunti secondo l'articolo 15 RCim.

Articolo 33: Concessioni nel cimitero di Cugnasco

Articolo 34: Tombe di famiglia nel cimitero di Gerra Piano

In assenza di disposizioni transitorie tutti i contenuti del nuovo RCim entrano in vigore contemporaneamente e vanno a sostituire tutte le precedenti disposizioni in vigore. Le norme transitorie permettono, appunto, di regolare la situazione e di definire una corretta trattazione delle situazioni esistenti che sono in contrasto con le nuove regole ma che occorre sistemare entro un congruo lasso di tempo.

Per il cimitero di Cugnasco la nuova ripartizione dei settori proposta con il presente Regolamento - in particolare la creazione della nuova area per tombe di famiglia a tempo determinato -, l'abbandono della possibilità di riservazione nei campi di sepoltura comune, l'occupazione fila per fila e in ordine progressivo sia delle tombe sia dei loculi, l'attuale presenza di tombe di vario tipo in diversi settori e, infine, l'esistenza odierna di urne cinerarie nei campi di sepoltura comune, impongono la messa in vigore di alcune norme transitorie al fine di permettere il passaggio dal vecchio Regolamento di Cugnasco al nuovo RCim.

Anche per il cimitero di Gerra Piano la trasformazione delle tombe di famiglia in essere dall'attuale tempo indeterminato a tempo determinato, necessita di una disposizione transitoria.

Aspetti procedurali e formali.

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 172 della Legge organica comunale – LOC, e articolo 22 del Regolamento comunale).

Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del Regolamento è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE

Si propone al Consiglio comunale di voler accettare il progetto di nuovo RCim, deliberando come segue:

1. È adottato il Regolamento comunale dei cimiteri (RCim).

PER IL MUNICIPIO

IL VICE SINDACO

Michele Dedini

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l'esame: **Petizioni**

Allegato:

progetto nuovo RCim.



REGOLAMENTO COMUNALE

DEI CIMITERI

(RCim)

(del ...)

I – Organizzazione dei cimiteri

Art. 1:

Base legale

Il Regolamento comunale dei cimiteri (RCim) ha la sua base legale, in particolare, nell'articolo 40 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria).

Art. 2:

Proprietà, amministrazione e sorveglianza

- 1) I cimiteri di Cugnasco, Gerra Piano e Gerra Verzasca sono di proprietà del Comune di Cugnasco-Gerra.
- 2) L'amministrazione dei cimiteri è di competenza del Municipio.
- 3) La sorveglianza e la manutenzione competono all'Ufficio tecnico comunale, il quale sceglie anche il metodo di lavoro migliore per l'esecuzione delle fosse e la procedura di sepoltura preferibile al fine di garantire un ottimale svolgimento delle esequie.

Art. 3:

Orari di apertura dei cimiteri

- 1) Salvo avviso contrario da parte del Municipio i cimiteri rimangono sempre aperti e accessibili al pubblico.
- 2) Per lavori inerenti la posa o il restauro di lapidi, monumenti e altri segni funebri, il Municipio può porre delle limitazioni ritenute, in ogni caso, che questi si svolgano durante i giorni feriali e entro gli orari fissati negli articoli 35 e seguenti del Regolamento organico comunale (ROC).

Art. 4:

Comportamento

- 1) L'accesso ai cimiteri è consentito alle persone che tengono un comportamento rispettoso e decoroso.
- 2) È vietata l'introduzione di qualsiasi animale o veicolo non autorizzato, se non quale ausilio alle persone invalide.

Art. 5:

Esposizione di fiori e ornamenti

- 1) Il Comune provvede a proprie spese ad una decorazione uniforme degli spazi pubblici nei vari cimiteri.
- 2) Allo scopo di garantire l'uniformità dei loculi, è autorizzato un semplice ornamento floreale posato negli appositi vasetti.
- 3) Sulle tombe sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di sempreverdi a basso fusto, non sporgenti dal perimetro dello spazio concesso, che non superino l'altezza di cm 80. Previo avviso, la vegetazione non conforme è potata e, se del caso, estirpata dal Comune a spese del concessionario.
- 4) I fiori recisi vanno posti in vasi.

Art. 6:

Lapidi e monumenti

- 1) La posa o la costruzione di lapidi, monumenti, cappelle e tombe di famiglia è soggetta al conferimento di un'autorizzazione da parte del Municipio.
- 2) La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dal progetto:
 - a) in scala 1:10, per le lapidi e i monumenti, con descrizione delle decorazioni, iscrizioni e indicazioni sul materiale che s'intende impiegare.

Dimensioni effettive imposte (misurate in superficie):

Cugnasco:

- tombe per adulti: cm 180 x 80, altezza massima cm 110;
- tombe per bambini fino all'età di 10 anni: cm 130 x 50, altezza massima cm 100;

Gerra Piano e Gerra Verzasca:

- tombe per adulti: cm 175 x 75, altezza massima cm 140;
- tombe per bambini: cm 130 x 50, altezza massima cm 100.

La distanza tra una tomba e l'altra risulta dai piani di occupazione dei cimiteri e/o dai segni presenti sui cordoni o muri di delimitazione dei campi di sepoltura.

- b) In scala 1:20 o 1:50 per le tombe di famiglia, con descrizione delle decorazioni, iscrizioni e indicazioni sul materiale che s'intende impiegare. Per le tombe di famiglia le dimensioni verranno stabilite di volta in volta secondo l'articolo 11 cpv. 1, ritenuta un'altezza, imposta, di cm 90.

- 3) Le opere realizzate abusivamente devono essere rimosse o modificate, riservata l'eventuale approvazione a posteriori. Parimenti, le opere eseguite in modo non conforme all'autorizzazione rilasciata devono essere modificate a spese del concessionario. In caso di inadempienza, il Municipio vi provvede a spese del concessionario.
- 4) Al Comune non incombe alcuna responsabilità per danni arrecati da terzi a lapidi, monumenti e altri segni funebri eretti nel cimitero.
- 5) Non è autorizzata la posa di lapidi o monumenti contro o sui muri di cinta dei cimiteri. I segni esistenti potranno essere rimossi al momento di interventi ai muri stessi. Potranno essere rimossi, senza alcun diritto al ripristino, a cura del Municipio qualora fossero pregiudicate la sicurezza delle persone o il decoro del cimitero.
- 6) Entro un anno dalla sepoltura è obbligatoria la posa, a spese dei parenti del defunto, di una cordonata in pietra per la delimitazione dell'area concessa. Si applicano le misure indicate al capoverso 2 di questo articolo. La posa non è soggetta a nessuna autorizzazione e tassa. In caso di omissione da parte dei parenti entro il termine indicato, vi provvederà il Municipio a spese dei parenti.

Art. 7:

Costruzioni

- 1) Monumenti e lapidi non possono essere lavorati all'interno dei cimiteri; fanno eccezione i piccoli interventi che, per la loro natura, non possono essere eseguiti altrove. Nei giorni festivi e nel periodo dal 27 ottobre al 5 novembre non è permesso alcun lavoro alle tombe, al di fuori della normale manutenzione.
- 2) Gli scarti edili dovranno essere immediatamente allontanati dai cimiteri.
- 3) Non è ammesso l'accesso con veicoli all'interno dei cimiteri.
- 4) Sono vietati depositi di qualsiasi natura contro le pareti esterne dei cimiteri, come pure piantagioni ed opere che possono danneggiare i muri di cinta. I terreni confinanti con i cimitero vanno tenuti puliti e mantenuto il necessario decoro a cura dei proprietari.

II – Composizione dei cimiteri

Art. 8:

Composizione

- 1) L'area dei cimiteri è suddivisa in settori, come ai piani allegati a questo Regolamento:

A – Cugnasco:

- a) campi di sepoltura comune per adulti (settori A, B, C, D, E, F, H, I);
- b) campi di sepoltura comune per bambini fino a 10 anni (settore K);
- c) tombe di famiglia a tempo determinato (settore N);
- d) loculi per urne cinerarie (settori G, L, M);
- e) ossario comune (settore O).

B - Cimitero di Gerra Piano:

- f) campi di sepoltura comune per adulti (settori A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P);
- g) campi di sepoltura comune per bambini fino a 10 anni (settore Q);
- h) tombe di famiglia a tempo determinato (settori R, S);
- i) tomba della Parrocchia e dei benefattori (settore T);
- j) loculi per urne cinerarie (settore U/1, U/2);
- k) ossario comune (settore V).

C – Cimitero di Gerra Verzasca:

- l) campi di sepoltura comune per adulti e bambini (settori A, B, C, D);
 - m) loculi per urne cinerarie (settori E/1, E/2).
- 2) Al Municipio, per esigenze di sistemazione o per altre ragioni d'interesse pubblico, è data facoltà di modificare la suddivisione dei settori nei cimiteri.

Art. 9:

Campi comuni per sepolture di salme

- 1) I campi comuni per sepolture di salme sono messi a disposizione dal Comune. Si suddividono in campi per adulti e in campi per bambini, fino a 10 anni d'età.
- 2) La concessione ha una durata di 20 anni, non rinnovabile.
- 3) Le fosse per la sepoltura di persone adulte devono avere una profondità di almeno cm 180, mentre quelle dei bambini fino a 10 anni una di minima cm 150.
- 4) La tumulazione avviene cominciando da una estremità di ciascun campo e procedendo, fila per fila, in ordine progressivo, finché ognuno dei campi nei quali sono suddivisi i cimiteri è totalmente occupato.
- 5) Non sono ammesse riservezioni, occupazioni temporanee o perpetue, sepolture sparse o riutilizzo di tombe nei diversi settori di sepoltura.
- 6) Nelle tombe esistenti, dove è già avvenuta una sepoltura, possono essere inumate anche le ceneri di più defunti. Le urne devono essere inserite in apposite cassette secondo indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale. La durata della concessione è quella della sepoltura della salma nella tomba.

Art. 10:

Campi per sepolture di famiglia a tempo determinato - Concessione

- 1) Le concessioni sono attribuite dal Municipio previo pagamento della tassa fissata dall'articolo 27 cpv. 1/3 di questo Regolamento.
- 2) Le concessioni hanno una durata di 50 anni (calcolata dalla sepoltura della prima salma), rinnovabile per altri 30 anni, e così di seguito.
- 3) Le concessioni non danno diritto alla proprietà del terreno, ma unicamente al solo uso. In caso di soppressione del cimitero cessa ogni diritto dei concessionari.

- 4) Alla scadenza della concessione e nel caso in cui la stessa non fosse più rinnovata, la tomba deve essere eliminata a cura e spese dei parenti. Nel caso in cui la famiglia fosse estinta e, quindi, non vi è più chi provvede all'assunzione delle spese, gli oneri sono a carico del Comune. I resti della salma (ossa) verranno deposti nell'ossario, mentre le altre scorie saranno eliminate secondo le disposizioni vigenti al momento.

Art. 11:

Tombe di famiglia a tempo determinato - Edilizia

- 1) La realizzazione di tombe di famiglia e le loro dimensioni, devono tener conto dello spazio disponibile. Previa presentazione di un progetto da parte del richiedente, saranno definite dal Municipio.
- 2) Tutte le tombe di famiglia devono disporre di una sottostruttura in beton. Le tipologie di tombe di famiglia sono due:
 - a) tomba singola: è obbligatorio l'allestimento in sovrapposizione di una sottostruttura in beton che possa ospitare al massimo 3 salme oppure un numero imprecisato di urne cinerarie;
 - b) tomba doppia: è obbligatorio l'allestimento in sovrapposizione ed affiancata di una sottostruttura in beton che possa ospitare al massimo 6 salme o un numero imprecisato di urne cinerarie.
- 3) In ogni caso non è ammessa la facoltà di allestire tombe di famiglia per sole urne cinerarie.
- 4) È d'obbligo l'allestimento di un monumento funebre sopra la superficie del terreno entro un anno dall'allestimento della sottostruttura.
- 5) Tutti i lavori e i relativi costi connessi dalla tumulazione sono di esclusiva competenza ed a completo carico del concessionario. Il Municipio non assume alcun impegno per tombe di questa tipologia.

Art. 12:

Tomba della Parrocchia e dei benefattori di Gerra Piano

- 1) I rapporti tra il Comune e la Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano inerenti il diritto di proprietà e d'uso della tomba della Parrocchia e dei benefattori (settore T, articolo 8 cpv. 1/B, lettera i) del presente Regolamento) sono regolati dalla Convenzione del 24 gennaio 1992 conclusa dall'ex Comune di Gerra Verzasca con la Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano. Gli articoli richiamati nella Convenzione si riferiscono al Regolamento comunale dei cimiteri dell'ex Comune di Gerra Verzasca ed hanno la seguente corrispondenza o la seguente nuova definizione nel presente RCim:
 - a) articolo 9 lett. d) del vecchio Regolamento: articolo 8/B, lett. i) RCim;
 - b) articolo 12 cpv. 1 del vecchio Regolamento: articolo 10 cpv. 3 RCim;
 - c) articolo 13 del vecchio Regolamento: articolo 23 cpv. 4 RCim.
- 2) L'utilizzazione degli spazi a disposizione del Comune è prevista per i benefattori del Comune di Cugnasco-Gerra, a giudizio del Municipio. Benefattore è colui che abbia favorito, in modo straordinario, materialmente o spiritualmente, la comunità di Cugnasco-Gerra.

Art. 13:

Loculi per urne cinerarie

- 1) I loculi cinerari sono concessi, a pagamento o gratuitamente secondo l'articolo 27 cpv 1/4, dal Municipio.
- 2) Non sono concesse riserve di loculi cinerari.
- 3) La concessione dura 30 anni (calcolata dalla collocazione della prima urna), rinnovabile per altri 20 anni, e così di seguito. Il rinnovo della concessione potrà venir rifiutato nel caso vi fosse l'esigenza di creare posti liberi per la collocazione di nuove urne. Nel caso di mancato rinnovo della concessione le ceneri sono consegnate ai parenti o deposte nell'ossario.
- 4) Ogni urna può contenere le ceneri di un solo defunto. In ciascun loculo possono essere collocate due urne.
- 5) Eventuali resti provenienti da esumazioni o da spurghi dei cimiteri posti nel comprensorio di Cugnasco-Gerra dovranno essere precedentemente cremati e poi deposti nei loculi.
- 6) I loculi non potranno accogliere le ossa o le ceneri provenienti da esumazioni e spurghi provenienti da altri cimiteri non ubicati nel Comune di Cugnasco-Gerra.
- 7) L'utilizzazione dei loculi avviene da sinistra verso destra, partendo dall'alto di ogni fila verso il basso. Nel cimitero di Cugnasco, dove i loculi sono disposti su due lati di ciascun blocco, si completa l'occupazione di ogni blocco prima di passare al successivo.
- 8) Non sono ammessi altri segni funebri oltre all'iscrizione di nome, cognome, anno di nascita e di morte, fotografia con formato uniforme e vaso portafiori forniti dal Comune, a spese dei parenti del defunto. Le spese per le iscrizioni e la posa dei segni funebri sono interamente a carico del concessionario. Il Municipio designa la ditta incaricata della preparazione della lastra di copertura secondo le indicazioni contenute in questo capoverso. Il Municipio, mediante ordinanza, emana le relative prescrizioni.

Art 14:

Ossari

- 1) Negli ossari vengono deposte le ossa esumate - in occasione di spurghi generali o a seguito di esumazioni ordinarie - per le quali non viene inoltrata alcun'altra richiesta d'inumazione o di destinazione dei resti.
- 2) Vengono depositate anche le ceneri di urne provenienti dai loculi per urne cinerarie ubicati nei cimiteri di Cugnasco-Gerra giunti a scadenza (comprese le concessioni non rinnovate), oppure ceneri provenienti da cremazioni i cui parenti chiedono espressamente la deposizione in questo settore.
- 3) Qualora si presentasse la necessità di creare spazio negli ossari, il Municipio può procedere alla cremazione, in forma mista e non singola, dei resti presenti nella struttura. Le ceneri sono successivamente deposte nell'ossario interessato. Le spese di tale operazione sono a carico del Comune.

III – Sepulture

Art. 15:

Diritto di accoglienza nei cimiteri

- 1) Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri e le ossa di persone:
 - a) domiciliate nel Comune di Cugnasco-Gerra;
 - b) attinenti di Cugnasco-Gerra ma non domiciliate;
 - c) patrizie di Cugnasco o Gerra Verzasca, ma non domiciliate;
 - d) non domiciliate ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba di famiglia;
 - e) non domiciliate ma i cui stretti familiari (genitori, coniugi, figli o fratelli, partner in unione registrata) sono domiciliati a Cugnasco-Gerra oppure se nel cimitero ha già trovato sepoltura uno di essi;
 - f) decedute nel comprensorio giurisdizionale di Cugnasco-Gerra qualunque fosse in vita il loro domicilio. Fanno eccezione a questa norma le persone ospiti di istituti di cura, scolastici, professionali e simili, o di una casa per anziani;
 - g) domiciliate nel Quartiere delle Gerre di Sotto del Comune di Locarno, secondo la Convenzione del 22 novembre 1988 conclusa tra l'ex Comune di Gerra Verzasca e il Comune di Locarno.
- 2) La definizione di domicilio è data dall'articolo 23 del Codice civile svizzero.
- 3) I domiciliati nel Comune di Cugnasco-Gerra hanno libera scelta tra i tre cimiteri ubicati nella giurisdizione comunale.
- 4) In casi eccezionali il Municipio potrà pure concedere sepoltura a persone non attinenti e non domiciliate.
- 5) Il Comune non è vincolato da eventuali disposizioni testamentarie del defunto.

Art. 16:

Autorizzazione all'inumazione

- 1) Nessuna inumazione è concessa senza l'autorizzazione rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso.
- 2) Di regola, le inumazioni avvengono di giorno.
- 3) La data e l'orario dell'inumazione va concordata con i servizi amministrativi del Comune.

Art. 17:

Feretri

- 1) Un feretro può contenere una sola salma, ad eccezione di quelle della madre e del neonato deceduti durante il parto.
- 2) Per le inumazioni nei campi comuni è prescritto l'uso di feretri esclusivamente in legno dolce, di spessore non superiore ai 3 cm, oppure di altro materiale biodegradabile.
- 3) Le salme provenienti da altri Cantoni e o dall'estero, contenute in casse metalliche o di legno duro o di zinco e destinate alla sepoltura nei campi comuni, deve essere effettuata la sostituzione del cofano ai sensi del precedente capoverso 2.

- 4) Al momento della sepoltura i feretri devono essere muniti di coperchio superiore in legno: non vengono fatte eccezioni a questa regola nemmeno se legate ad esigenze religiose.
- 5) Per le inumazioni in tombe di famiglia, sotto strutturate, sono prescritti feretri con casse interne di zinco o simili, accuratamente saldate e munite di valvola di spurgo.
- 6) Il Municipio non si assume responsabilità per eventuali inconvenienti ai feretri durante il periodo di concessione. Il Municipio ordina l'eliminazione di qualsiasi inconveniente a spese del concessionario, qualora egli non vi abbia provveduto entro il termine intimatogli.

IV – Esumazioni, spurgo, traslazioni e camere mortuarie

Art. 18:

Esumazioni

- 1) Le esumazioni nei campi di sepoltura comune possono avvenire dopo 20 anni dalla sepoltura.
- 2) Il Municipio ne darà comunicazione scritta al rappresentante affinché possa eventualmente disporre dei resti. Se i parenti del defunto non sono noti o d'ignota dimora, la comunicazione personale è validamente sostituita dall'avviso pubblicato all'albo comunale per il periodo di 30 giorni.
- 3) In assenza di una indicazione specifica, i resti saranno raccolti e deposti nell'ossario. I resti possono essere collocati in un'altra tomba esistente in uno dei tre cimiteri, oppure inceneriti e, in un'urna cineraria, collocati nei loculi per urne cinerarie presenti in uno dei tre cimiteri.
- 4) Le urne cinerarie rinvenute in tale occasione sono trasferite nei loculi o in un'altra tomba a spese dei parenti del defunto. Su esplicita indicazione dei parenti o nel caso in cui questi non dovessero dar seguito alla comunicazione secondo il secondo capoverso di questo articolo, le ceneri verranno deposte nell'ossario.
- 5) Le esumazioni straordinarie sono eseguite per necessità di sistemazione o di modificazione dei cimiteri, per ordine dell'autorità giudiziaria o su richiesta motivata della famiglia. Tutte le spese sono a carico dei richiedenti.
- 6) Nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'autorità cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione, salvo in caso d'inchiesta giudiziaria. Le esumazioni effettuate a meno di 20 anni dall'inumazione richiedono la presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio. Le richieste di esumazione all'autorità cantonale relative ad interventi di competenza del Comune verranno effettuate dal Municipio; quelle connesse a necessità private, avviene a cura dei parenti o del rappresentante del defunto.
- 7) Nel caso di esumazione di una salma il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Comune, senza rimborso dell'eventuale tassa pagata.

Art. 19:

Spurgo

- 1) Il Municipio potrà, trascorso il termine ventennale dall'ultima sepoltura e secondo le esigenze di spazio per nuove sepolture, eseguire, per settori, lo spurgo dei campi comuni.
- 2) I rappresentanti dei defunti verranno avvertiti per iscritto, se noti, e mediante pubblicazione all'albo comunale e sul Foglio ufficiale nei rimanenti casi. Entro un congruo termine dovranno indicare al Municipio la destinazione dei resti e della lapide e di eventuali urne cinerarie presenti nella tomba.

- 8) I resti rinvenuti, salvo diversa indicazione da parte dei parenti o del rappresentante, sono di regola raccolti e inumati negli ossari comuni dei rispettivi cimiteri. I resti possono essere collocati in un'altra tomba esistente in uno dei tre cimiteri, oppure inceneriti e, in un'urna cineraria, collocati nei loculi per urne cinerarie presenti in uno dei tre cimiteri. Le lapidi e monumenti, se non indicato diversamente dai parenti, saranno rimossi dal Comune a sue spese e destinati all'apposita discarica.
- 3) Le urne cinerarie rinvenute in tale occasione sono trasferite nei loculi o in un'altra tomba a spese dei parenti del defunto. Su esplicita indicazione dei parenti o nel caso in cui questi non dovessero dar seguito alla comunicazione secondo il secondo capoverso di questo articolo, le ceneri verranno deposte nell'ossario.

Art. 20:

Traslazioni all'interno del cimitero o da un altro cimitero

- 1) Le traslazioni all'interno del cimitero oppure da un altro cimitero (all'interno della giurisdizione di Cugnasco-Gerra o da un altro Comune) possono avvenire solo con l'autorizzazione del Municipio.
- 2) È inoltre riservato l'articolo 16.

Art. 21:

Camere mortuarie

- 1) Nelle camere mortuarie di Cugnasco e Gerra Piano sono deposte, in attesa dei funerali, le salme dei defunti sia domiciliati nel Comune di Cugnasco-Gerra sia dei non domiciliati.
- 2) A Gerra Verzasca la sala comunale è adibita quale camera mortuaria.
- 3) Il Municipio regola l'accesso, la pulizia e l'eventuale disinfezione delle camere mortuarie.
- 4) Eventuali spese straordinarie di trasporto, pulizia, disinfezione, assistenza fornita dal personale comunale, sostituzione del feretro e simili sono interamente a carico dei parenti del defunto.
- 5) L'impresa di pompe funebri interessata al servizio è responsabile della sorveglianza della salma, del decoro e dell'ordine del locale, rispettivamente della sua riconsegna.

V – Concessione delle sepolture

Art. 22:

Procedura

- 1) Per ottenere la concessione di tombe di famiglia a tempo determinato va inoltrata al Municipio la relativa richiesta scritta.
- 2) Per l'occupazione di una tomba nei campi di sepoltura comune da parte di persone domiciliate a Cugnasco-Gerra non è necessaria nessuna richiesta scritta. I parenti o l'impresa di pompe funebri devono accordarsi con i servizi comunali. Per i defunti non domiciliati occorre la richiesta scritta da parte dei parenti o dell'impresa di pompe funebri, corredata dal nulla osta alla sepoltura, con l'indicazione delle generalità complete del defunto (cognome, nome, data di nascita, attinenza, ultimo domicilio) come pure l'indirizzo del richiedente e del rappresentante.

- 3) L'uso dei loculi per urne cinerarie è soggetto a richiesta scritta da parte dei parenti o dell'impresa di pompe funebri, con l'indicazione se è desiderata la fotografia sulla lastra di copertura. Per i defunti non domiciliati è necessario indicare generalità complete del defunto (cognome, nome, data di nascita, attinenza, ultimo domicilio) come pure l'indirizzo del richiedente e del rappresentante.

Art. 23:

Valenza

- 1) La concessione corrisponde ad un diritto d'uso che non può essere né alienato, né pignorato, né sublocato. Ai concessionari non è conferito alcun diritto reale. Qualsiasi concessione non conferisce la proprietà del terreno o del manufatto, ma solo il diritto d'uso.
- 2) In caso di decesso del titolare, la concessione si trasmette ai superstiti o a terzi che ne facessero richiesta.
- 3) La concessione è rilasciata sotto riserva di future modifiche di Regolamento.
- 4) È data facoltà al Municipio di soppressione di qualunque tomba – a tempo determinato o indeterminato – quando ciò si rende necessario per l'ampliamento, la sistemazione o modifiche alla struttura del cimitero e per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questo caso il Municipio assegna un posto equivalente al defunto ed esegue, a spese del Comune, la traslazione della salma o dei resti e la ricostruzione del monumento funerario o della lapide.

Art. 24:

Rinnovo della concessione

- 1) Il rinnovo della concessione può essere chiesto anche da interessati non titolari della concessione; essi divengono concessionari in vece dei primi.
- 2) Almeno tre mesi prima della scadenza della concessione, il Municipio avvisa i titolari e, per quanto possibile, gli altri superstiti.
- 3) Tale avviso vale quale invito allo sgombero di monumenti e accessori alla scadenza della concessione, se questa non viene rinnovata. Il Municipio provvede allo sgombero a spese del concessionario, qualora egli non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla scadenza. In assenza di altre richieste le ceneri o le ossa vengono inumate negli ossari comuni.
- 4) Per le tombe o i loculi dove sono state deposte ceneri o ossa di un altro defunto, il rinnovo è calcolato partendo dalla data d'inizio della concessione più recente.

Art. 25:

Manutenzione e conservazione

- 1) Per tutta la durata della concessione, monumenti e segni funebri sono di proprietà dei concessionari cui spetta l'obbligo di manutenzione e conservazione. Qualora tale obbligo fosse disatteso, il Municipio chiede, per quanto possibile, ai superstiti di subentrare nella concessione.
- 2) Il Municipio può ordinare lo spurgo delle tombe e dei loculi abbandonati. Le ceneri o le ossa vengono inumate nell'ossario comune.
- 3) Il Municipio ha la facoltà di rimuovere ogni segno funerario caduto in deperimento, la cui concessione è scaduta.

VI – Tasse e tariffe

Art. 26:

Applicabilità delle tasse

- 1) Il Municipio preleva le tasse di concessione, di cancelleria e le tariffe di utilizzazione fissate dall'articolo 27 del presente Regolamento.
- 2) Per i defunti domiciliati nel Quartiere delle Gerre di Sotto del Comune di Locarno si applica la Convenzione del 22 novembre 1988 conclusa tra l'ex Comune di Gerra Verzasca e il Comune di Locarno.

Art. 27:

Tasse per concessioni, di cancelleria e tariffe

- 1) Sono stabilite le seguenti tasse e tariffe:

1. campi di sepoltura comune per adulti: taxa di concessione

- | | |
|---|-------------|
| a) domiciliati nel Comune | nessuna |
| b) attinenti e patrizi non domiciliati | Fr. 500.- |
| c) non domiciliati, non attinenti e non patrizi | Fr. 1'000.- |

2. campi di sepoltura comune per bambini: taxa di concessione

- | | |
|---|-----------|
| a) domiciliati nel Comune | nessuna |
| b) attinenti e patrizi non domiciliati | Fr. 250.- |
| c) non domiciliati, non attinenti e non patrizi | Fr. 500.- |

3. tombe di famiglia a tempo determinato: taxa di concessione

- | | |
|---|-------------|
| a) tombe semplici: | Fr. 1'000.- |
| b) tombe doppie: | Fr. 2'000.- |
| c) rinnovo della concessione per ulteriori 30 anni: 50% della taxa di cui alle lettere a) e b). | |

4. loculi per urne cinerarie: taxa di concessione

- | | |
|---|-----------|
| a) domiciliati nel Comune: | |
| 1) per i primi 30 anni di concessione | nessuna |
| 2) rinnovo della concessione per i successivi 20 anni | Fr. 200.- |
| b) attinenti e patrizi non domiciliati: | |
| 1) per i primi 30 anni di concessione | Fr. 250.- |
| 2) rinnovo della concessione per i successivi 20 anni | Fr. 150.- |
| c) non domiciliati, non attinenti e non patrizi: | |
| 1) per i primi 30 anni di concessione | Fr. 500.- |
| 2) rinnovo della concessione per i successivi 20 anni | Fr. 250.- |

5. interramento di un urna cineraria in una tomba esistente: taxa di concessione

- | | |
|---|-----------|
| a) domiciliati nel Comune | nessuna |
| b) attinenti e patrizi non domiciliati | Fr. 100.- |
| c) non domiciliati, non attinenti e non patrizi | Fr. 200.- |

6. autorizzazione per la posa di lapidi o monumenti funerari:

tassa di cancelleria Fr. 100.-

7. camera mortuaria, tariffa di occupazione

- | | |
|--|-----------|
| a) domiciliati nel Comune | nessuna |
| b) non domiciliati, per giorno (24 ore) o frazione | Fr. 100.- |

- 2) Per i defunti non domiciliati, oltre alle tasse e tariffe di cui sopra, sono pure a carico dei parenti tutte le spese vive e le prestazioni dell'amministrazione comunale.
- 3) Per tutti i defunti il costo delle iscrizioni sui loculi e sulle lapidi è a carico dei concessionari.

VII – Disposizioni varie, transitorie e finali

Art. 28:

Servizio funerario

- 1) Il servizio funerario è lasciato alla competenza degli eredi del defunto o di chi per essi.
- 2) Il Municipio provvede solo nei casi in cui il defunto non ha chi se ne interessi.

Art. 29:

Responsabilità

- 1) Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni arrecati da eventi naturali, da terzi - noti o ignoti - a tombe, monumenti e lapidi.
- 2) Dei danni che derivassero al Comune a seguito di lavori realizzati nei cimiteri rispondono solidalmente il concessionario e l'esecutore.

Art. 30:

Esecutività delle fatture – incasso forzato

- 1) Le fatture emesse dal Comune e cresciute in giudicato, costituiscono titolo esecutivo nel senso dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione ed il fallimento (LEF).
- 2) Le spese causate dall'incasso forzato, oltre agli interessi, sono poste a carico del debitore.
- 3) L'interesse di mora è quello stabilito anno per anno dal Consiglio di Stato con Decreto esecutivo per la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali.

Art. 31:

Foro competente

Per ogni controversia relativa all'incasso dei contributi e delle tasse, Foro competente è la Giudicatura di Pace del Circolo della Verzasca, rispettivamente la Pretura di Locarno-Campagna.

Art. 32:

Norme di polizia, infrazioni e contravvenzioni

Le infrazioni al presente Regolamento verranno accertate e punite dal Municipio secondo il Titolo IV della Legge organica comunale.

Art. 33:

Concessioni nel cimitero di Cugnasco

- 1) Le riserve di posti effettuate ed accettate entro il 31 dicembre 2015 rimangono valide sempre che non pregiudicano l'esecuzione di uno spurgo generale dei campi di sepoltura e l'utilizzazione delle tombe secondo le disposizioni del presente Regolamento. In caso di revoca della riserva, eventuali tasse di concessione pagate sono retrocesse senza interesse.
- 2) La scadenza delle concessioni nei campi di sepoltura comune - per adulti e per bambini fino a 10 anni - (settori A, B, C, D, E, G, H, K) e nei settori G, M, O è stabilita in 20 anni dalla prima sepoltura.
- 3) Le concessioni delle tombe esistenti nei vari campi di cui è suddiviso il cimitero dove sono collocate unicamente urne cinerarie, scadono dopo 20 dalla tumulazione della prima urna. Alla scadenza le urne vanno trasferite nei loculi per urne cinerarie; altrimenti si procede secondo gli articoli 18 e 19.
- 4) Le eventuali concessioni di famiglia (50 anni dalla costruzione della tomba) concesse nei settori I, F rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2030.
- 5) Dall'approvazione di questo Regolamento da parte del Consiglio comunale ogni occupazione del cimitero, riservato quanto indicato al capoverso 1 di questo articolo, deve rispettare le disposizioni del nuovo Regolamento.

Art. 34:

Tombe di famiglia nel cimitero di Gerra Piano

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, le concessioni per le tombe di famiglia a tempo indeterminato attualmente in vigore sono tramutate in tombe a tempo determinato secondo gli articoli 8 e 10. La decorrenza della concessione secondo l'articolo 10 cpv. 2 (50 anni) è calcolata da quando è avvenuta la sepoltura della prima salma.
- 2) Successivamente alla messa in vigore del nuovo Regolamento il Municipio verificherà lo stato delle concessioni delle tombe di famiglia chiedendo, se del caso, ai concessionari di inoltrare la domanda di rinnovo della concessione. Per il rinnovo della concessione non è prelevata nessuna tassa di concessione.
- 3) Per le tombe presenti, in terra (quindi, senza sottostruttura in beton), la tumulazione di ulteriori salme rispettivamente il rinnovo della concessione sono subordinati alla realizzazione delle opere secondo l'articolo 11.

Art. 35:

Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dal Titolo VIII, Capitolo II della Legge organica comunale (LOC) e della Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).

Art. 36:

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, riservato quanto specificato all'articolo 33, entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il ...

Pubblicato dal ... al ...

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, su delega del Consiglio di Stato, ...

Regolamento aggiornato al ...

CONVENZIONE

tra Il **Comune di Gerra Verzasca** rappresentato dal Municipio;

e la **Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano**, rappresentata dal Consiglio parrocchiale.

premesse:

1. che con atto notarile no. 8171 del 31.12.1975 la Parrocchia ha ceduto al Comune il cimitero di Gerra Piano con l'impegno del Comune di mantenere le concessioni perenni e trentennali;
2. rilevata la necessità di regolare in modo chiaro per ambo le parti la questione della proprietà sulla tomba dei parroci e dei benefattori di cui all'articolo 9 lett. d) del Regolamento comunale sui cimiteri (in seguito denominato "Regolamento");
3. ritenuto infatti che il citato Regolamento, già dalla sua prima edizione risalente al 1975, non ha mai dato un'interpretazione chiara ed univoca riguardo ai diritti e doveri connessi con l'esercizio di questa tomba, in rapporto all'atto di cessione del cimitero, come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra il Municipio ed il Consiglio parrocchiale dal 1989 al 1991;

si conviene quanto segue:

1. La tomba della Parrocchia e dei benefattori, intesa come manufatto, appartiene alla Parrocchia. Essa ha carattere perpetuo. Al riguardo è applicabile la definizione di cui all'articolo 12 cpv. 1 del Regolamento.
2. La Parrocchia concede al Comune un diritto di utilizzazione della tomba per i propri bisogni definiti autonomamente dal Comune.
3. L'utilizzazione pratica dei nove posti esistenti è così ripartita:
 - a) 4 posti da parte della Parrocchia;
 - b) 4 posti da parte del Comune;
 - c) 1 posto in comune ai due enti per accogliere i resti provenienti da spurghi di altri campi di sepoltura.

4. L' utilizzazione degli spazi a disposizione della Parrocchia è decisa autonomamente dal Consiglio parrocchiale. Quelli a disposizione del Comune è decisa autonomamente dal Municipio secondo le indicazioni contenute nel Regolamento.
5. Le spese generali di manutenzione e di decoro della tomba sono interamente assunte dalla Parrocchia. Le spese inerenti l' utilizzazione della tomba sono ogni volta a carico dell' ente che utilizza la tomba.
6. Al Municipio è riconosciuta la competenza di applicare le norme del Regolamento nell' ambito dell' esercizio dei suoi compiti in materia di polizia mortuaria e sanitaria, e di organo esecutivo del Comune.
7. La presente convenzione ha una durata indeterminata. Essa potrà venir disdetta, da ambo le parti, con il preavviso scritto di un anno, unicamente nel caso in cui dovesse verificarsi la situazione prevista dall' articolo 13 del Regolamento.
8. E' convenuto che in caso di disdetta secondo il precedente articolo, nessuna delle due parti contraenti chiederà risarcimenti di qualsiasi genere.
9. La presente convenzione entra in vigore con l' approvazione del Consiglio comunale e dell' Assemblea parrocchiale, riservata la ratifica del Dipartimento dell' Interno e dell' autorità ecclesiastica.

Gerra Piano, 24 gennaio 1992

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

L. Gnesa

IL SEGRETARIO

S. Bianchi

PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE

IL PRESIDENTE

C. Vosti

IL SEGRETARIO

E. Carcano

CONVENZIONE

tra

il **Comune di Gerra Verzasca**

ed il

Comune di Locarno

in virtù della quale:

1. Il Comune di Locarno versa al Comune di Gerra Verzasca un contributo unico di fr. 180'000.- quale partecipazione all' ampliamento del cimitero di Gerra Piano.
2. Il Comune di Gerra Verzasca assicura le tumulazioni rispettivamente l' uso dei loculi per le urne cinerarie, per i domiciliati nel Comune di Locarno residenti alla frazione delle Gerre di Sotto.
3. Le spese vive inerenti la tumulazione delle salme e l' uso dei loculi, sono assunte dal Comune di Locarno.
4. Per l' uso della camera mortuaria sono messe a carico dei parenti del defunto le tasse stabilite dal Regolamento comunale sui cimiteri di Gerra.
5. Le norme del Regolamento comunale sui cimiteri di Gerra sono pure applicabili alle tumulazioni nei campi di sepoltura e per l' uso dei loculi cinerari, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti.
6. Il Comune di Gerra non potrà prelevare, durante la validità della presente convenzione, nessuna tassa di concessione sia per l' inumazione sia per l' uso dei loculi cinerari, per i defunti delle Gerre di Sotto. Saranno invece prelevate le normali tasse quali quelle per la posa di ricordi funebri o altre tasse per prestazioni particolari dell' Ente pubblico, le quali sono a carico dei parenti del defunto.
7. Il pagamento del contributo di cui all' articolo 1. avverrà come segue:
 - il 50% a metà dei lavori di costruzione:
 - la rimanenza al termine dei lavori.
8. Le misure di polizia sanitaria di competenza Comunale, spettano esclusivamente al Municipio di Gerra.
9. La presente convenzione ha una durata indeterminata ritenuto che della nuova infrastruttura (nuovo cimitero e cimitero esistente) Locarno potrà usufruirne sin tanto che la frazione delle Gerre di Sotto non sarà dotata di un proprio cimitero. Trascorso il termine di 20 anni dall' entrata in vigore della Convenzione i Municipi dei due Comuni si accorderanno per un' equa e proporzionale ripartizione delle spese derivanti dallo spurgo dei campi di sepoltura e per eventuali sistemazioni o

interventi di carattere straordinario che dovessero rendersi necessari nell' ambito dei lavori di spurgo o per la formazione di nuovi loculi per le urne cinerarie. Il Comune di Locarno potrà disdire in ogni tempo la presente convenzione con il preavviso di un anno per la fine di ogni anno civile, ritenuto comunque che lo stesso non potrà chiedere al Comune di Gerra nessun indennizzo, di qualsiasi natura, derivante dallo scioglimento del presente contratto, rispettivamente per mancata utilizzazione ulteriore del cimitero di Gerra Piano. Il Comune di Gerra potrà disdire la convenzione trascorso il termine di 20 anni, unicamente qualora non fosse possibile trovare un' intesa in merito alla ripartizione delle spere di cui al cpv. 2., oppure qualora -sempre trascorsi i citati 20 anni- la disponibilità in posti nel cimitero fosse tale da non più permettere a breve o a medio termine la sepoltura di defunti provenienti da altri Comuni, e ciò con particolare riferimento all' evoluzione demografica alle Gerre di Sotto. In tal caso, da ambo le parti, non è dovuta nessuna indennità per mancata utilizzazione del cimitero.

10. Le controversie relative all' applicazione della presente convenzione sottostanno alla giurisdizione amministrativa.

11. La presente convenzione venne approvata.

- dal Consiglio comunale di Gerra Verzasca il 17 ottobre 1988
- dal Consiglio comunale di Locarno il 27 giugno 1988

Gerra Piano/Locarno, 22 novembre 1998

PER IL MUNICIPIO DI GERRA VERZASCA

IL SINDACO

L. Gnesa

IL SEGRETARIO

S. Bianchi

PER IL MUNICIPIO DI LOCARNO


IL SINDACO

D. Scacchi

IL SEGRETARIO

P. Marazza

Gerra Piano



Gerre Pichu



Fulvia Egidio 27.10.1905
Fulvia Rosalia w/o Carlo 2.1.1901
MARCELA M. SANGUANO 6.07.1902
Doni Verita 3.11.1901
Massera Irma 18.1.1901
Hilten o.P. 17.1.1901
Carolina Maria 18.1.1901
Paola Ines 18.1.1901
Bianchi 12.1.1901
Martina 12.1.1901
Bonici Ines 12.1.1901
Luigi Stefano 12.1.1901

Barbigo Sonia 15.1.1901	Hauiller Angelina 15.1.1901
Mariano Rita 15.1.1901	Martina Pio 15.1.1901
Barbigo Rita 15.1.1901	Giuse Filomena 15.1.1901
Hilten Sophia 15.1.1901	Vesti Assunta 15.1.1901
Fulvia Emma 15.1.1901	Vesti Lucrezia 15.1.1901
Giuse Ines 15.1.1901	Giuse Antonia 15.1.1901
Migueli Giuse 15.1.1901	Massera Camilla 15.1.1901
Pere Clara 15.1.1901	Vesti Clara 15.1.1901
Pere Regina 15.1.1901	Giuse Gemma 15.1.1901
Fulvia Maria 15.1.1901	Massera Gemma 15.1.1901
Susan Emma 15.1.1901	Corra Corallo 15.1.1901
Caroli Adelaide 15.1.1901	Minghetti Filomena 15.1.1901

Spavoli Corina 17.6.99	Zola Antonia 17.6.99
Tifone Roberto 17.6.99	Vesti Silvia 17.6.99
Vesti Alfonso 17.6.99	Fulvia Teresina 17.6.99
Migueli Giuseppe 17.6.99	Massera Emichela 17.6.99
Alfonso Paola 17.6.99	Vesti Ombra 17.6.99
Fulvia Lucia Maria 17.6.99	Vesti Silvia 17.6.99
Spavoli Corina 17.6.99	In Rosa Adriana 17.6.99
Giuse Maria 17.6.99	In Paola Maria 17.6.99
Fulvia Antonia 17.6.99	Paola Maria 17.6.99
Spavoli Corina 17.6.99	Fulvia Antonia 17.6.99
Spavoli Corina 17.6.99	Giuse Coralia 17.6.99
Migueli Fulvia 17.6.99	Pere Paulina 17.6.99

Remon Anna 20.7.1901
Barbigo Alfedo 5.2.1902
Massera Emichela 6.1.1901
Migueli Ines 15.1.1901
Vesti Ombra 15.1.1901
Vesti Ombra 15.1.1901
Barbigo Anna 15.1.1901
Migueli Anna 15.1.1901
Vesti Ombra 15.1.1901
Vesti Ombra 15.1.1901
Vesti Ombra 15.1.1901
Vesti Ombra 15.1.1901
Vesti Ombra 15.1.1901
Vesti Ombra 15.1.1901

121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
X	X	X									
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140

141	142	143	144	145	146	147	148
X	X	X	X	X	X	X	X
149	150	151	152	153	154	155	156

157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180

***Occupate**

***Occupate**

